



# COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 28 del 21/10/2017

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE**

L'anno 2017, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 11:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| N. | Cognome e Nome       | Presenza | Assente |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | MORANDINI ALESSANDRO | SI       | NO      |
| 2  | DOVINA ELENA         | SI       | NO      |
| 3  | SORLINI ANTONIO      | SI       | NO      |
| 4  | BASSANESI LUCA       | NO       | SI      |
| 5  | GAIONI VALENTINA     | SI       | NO      |
| 6  | ALBERTINELLI PIETRO  | NO       | SI      |
| 7  | FERRARI DIEGO        | SI       | NO      |
| 8  | ALBERTINELLI ALBA    | SI       | NO      |
| 9  | MININI RICCARDO      | NO       | SI      |
| 10 | INVERSINI STEFANO    | NO       | SI      |
| 11 | CHINI PAOLO          | NO       | SI      |

Presenti: 6 Assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Cortesi** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE**

Prende la parola l'Assessore Dovina Elena la quale ricorda che è necessario effettuare una revisione straordinaria delle partecipate, partecipate che per il Comune di Angolo Terme sono Cogeme, Società Monti del Sole srl, Vallecamonica Servizi srl e Consorzio della Castagna di Vallecamonica società cooperativa.

Per ognuna di queste società si sono verificati la presenza di tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente; a tale proposito si è evidenziata la necessità di dismettere la propria partecipazione dalla Società Monti del Sole in quanto risulta priva di dipendenti e nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore ai 500,00 Euro; inoltre anche per il Consorzio della Castagna di Vallecamonica risulta doveroso procedere alla cessione delle quote in quanto ha un numero di amministratori superiore ai dipendenti, non ha conseguito un fatturato medio nel triennio pari ad Euro 500,00 ed inoltre la società non gestisce un servizio di interesse generale fra l'altro con un risultato negativo per 4 esercizi negli ultimi 5 anni.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**RILEVATO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

**RILEVATO** che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o razionalizzate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 del T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione - esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Angolo Terme in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del T.U.S.P., nonché la disamina di dette partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nello stesso;

**VISTA** la Relazione Tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A"), redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti – sezione delle Autonomie;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione Illustrativa della Revisione Straordinaria delle partecipazioni del Comune di Angolo Terme allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegato "B");

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**ATTESO** che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Illustrativa di cui all'allegato "B", risulta necessario procedere all'alienazione delle quote possedute nelle seguenti società:

- Castione della Presolana – Monti del Sole S.r.l.
  - Consorzio della Castagna di Valle Camonica Società Cooperativa
- in quanto non soddisfano integralmente i requisiti previsti dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. e non ritenute più strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 24 del T.U.S.P., il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 17 del 24/04/2015, provvedimento del quale il presente atto costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3., D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 6 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Angolo Terme alla data del 23 settembre 2016, contenuta nella "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2006 – Relazione Tecnica" (Allegato "A") e nella "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2006 – Relazione illustrativa" (Allegato "B"), allegata alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROCEDERE**, in relazione alle risultanze della revisione, all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - Società: Castione della Presolana – Monti del Sole S.r.l.  
Quota posseduta: 0,035%
  - Società: Consorzio della Castagna di Valle Camonica Società Cooperativa  
Quota posseduta: 0,45%
3. **DI CONSIDERARE** strategico il mantenimento delle restanti partecipazioni detenute dal Comune di Angolo Terme, considerate di sicuro interesse in quanto correlate all'esercizio di servizi pubblici di interesse generale ed indispensabili per il perseguimento delle attività e finalità istituzionali dell'Ente;

Verbale di Consiglio N° 28 del 21/10/2017

4. **DI COMUNICARE** al Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze l'esito della revisione straordinaria ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, mediante il portale <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro la scadenza prevista del 31 ottobre 2017;
5. **DI INVIARE** tempestivamente copia integrale della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia;
6. **DI COMUNICARE** l'esito della presente revisione alle società interessate dalla stessa;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese da n. 6 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Dlgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 13/10/2017




Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria  
**Rag. Ermanno Zendra**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 13/10/2017



Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria  
**Rag. Ermanno Zendra**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Dott. Alessandro Morandini

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto 23 OTT. 2017 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 23 OTT. 2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì 23 OTT. 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì 23 OTT. 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme, 23 OTT. 2017

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Cortesi

